

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 160

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 dicembre 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, come sostituito dal comma 1 di questo articolo, è inserito il seguente:

“7 bis. La Giunta regionale approva, previo parere della Commissione assembleare competente, un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7 nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria”.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: “Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i”, sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono all'indennizzo dei” e il secondo periodo è soppresso.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalla lettera c bis) del comma 3, iscritte alla Missione 16 - Programma 02 - Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio”.

2. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito” sono sostituite dalle seguenti: “La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita”;

- b) alla lettera a) le parole: “32 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “26 per cento”;
- c) alla lettera c) le parole: “14 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;
- d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge 157/1992 come indicate dall'articolo 19, comma 7, di questa legge;”;
- e) alla lettera d) le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e sono aggiunte in fine le seguenti: “per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge”.

3. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:

- a) l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;
- b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;
- c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge medesima.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 7 bis dell'articolo 19, e provvede ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificati da questa legge medesima.

3. Nelle more dell'approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime, che non sono in

contrasto con le disposizioni della l.r. 7/1995, come modificata da questa legge.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.